

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4992 del 13/12/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA EMOTEC SRL (Imp. v. MAESTRI DEL LAVORO) MEDOLLA (MO). Rif. Prot. SUAP n. 421/2014 Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 17656/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5146 del 13/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **EMOTEC SRL (Imp. v. MAESTRI DEL LAVORO) MEDOLLA (MO).**

Rif. Prot. SUAP n. 421/2014 Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 17656/2016

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 6/3/2014 la Ditta EMOTEC S.R.L., avente sede legale in comune di Medolla (MO), v. Statale Sud n. 60, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di MEDOLLA, V. MAESTRI DEL LAVORO, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 30763-30767-30770/9.13 in data 18/03/2014.

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di assemblaggio dispositivi medici e confezionamento farmaceutico;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- istruttoria di Arpa Modena - Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 8113 del 25/6/2014, dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole sull'elaborato d'impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Nord, prot. n. 8049 del 23/6/2014;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Distretto di Mirandola, prot. n. 49502 del 21/6/2014;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 25/6/2014, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni relative all'impatto acustico, al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 51/2014 depositato agli atti;

A seguito della domanda di cui sopra è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 274 del 16/7/2014, comprensiva di Allegati Aria e Rumore;

In data 6/8/2015, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 75083/9.13, è pervenuta dalla ditta EMOTEC SRL la richiesta di modifica di prescrizioni contenute negli Allegati Aria e Rumore alla Determinazione AUA sopra citata;

Valutata la ammissibilità della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica degli Allegati Aria e Rumore,
- di revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta EMOTEC SRL per l'impianto ubicato in comune di MEDOLLA, V. MAESTRI DEL LAVORO, che comprende il seguente titolo ambientale / i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 274 del 16/7/2014;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 16/7/2029;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Medolla

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta EMOTEC SRL (Imp. v. MAESTRI DEL LAVORO) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta EMOTEC SRL svolgente attività di assemblaggio dispositivi medici e confezionamento farmaceutico, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Medolla, v. maestri del Lavoro, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 274 del 16/7/2014, per la seguente configurazione:

- la realizzazione dei nuovi punti di emissione n. 1 e 2;
- il seguente consumo di materie prime:
 - cicloesanone 83,6 kg/anno
 - acol etilico 16,5 kg/anno
 - diclorometano 14,75 kg/anno
 - loctite 0,55 kg/anno

In data 6/8/2015, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 75038/9.13, è pervenuta la nota con la quale la ditta EMOTEC SRL:

- relativamente al punto di emissione n. 1 dichiara che è stato erroneamente richiesto un valore di portata maggiore (3000 Nmc/h) di quanto necessario (1000 Nmc/h);
- relativamente al punto di emissione n. 2 precisa che trattasi di semplice ricambio di aria, pertanto non soggetto ad autorizzazione ed alle relative prescrizioni (analisi di messa a regime);

Valutate le precisazioni di cui sopra, si ritiene di procedere alla modifica dell'Allegato ARIA;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 8113 del 25/06/2014, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e dalla quale si evince, per valutare la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione, la possibilità di effettuare una sola misurazione della portata per i punti di emissione per i quali non sono stati fissati limiti di concentrazione massima di inquinanti;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Mirandola con nota prot. n. 49502/14 ha espresso parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 25/6/2014, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 51/2014 depositato agli atti;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta EMOTEC SRL con impianti ubicati nel comune di Medolla, V. Maestri del Lavoro, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - ASSEMBLAGGIO (16 postazioni) (*) + CONFEZIONAMENTO (2 postazioni)

portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – RICAMBIO ARIA MAGAZZINO

portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	24	h/g

Prescrizioni

(*) Questo tipo di attività deve essere svolta con dosatori di solventi di tipo automatico e chiuso e possono essere impiegati non più di 5 kg/giorno di solventi.

I consumi di solventi organici per assemblaggio risulteranno dalle annotazioni effettuate su apposito Registro con periodicità almeno mensile e da regolari fatture tenute a disposizione dell'Autorità di Controllo.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prodotti e materiali sterilizzati con ETO, possono essere stoccati in azienda solo previa degasazione avvenuta presso impianto di sterilizzazione esterno.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme

tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici volatili	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente

(con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
---	--

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle all'Arpa entro le successive 24 ore.

(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).

IL DIRETTORE RESPONSABILE

ARPAE-SAC MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta EMOTEC SRL (Imp. v. MAESTRI DEL LAVORO) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta EMOTEC SRL svolgente attività di assemblaggio dispositivi medici e confezionamento farmaceutico, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Medolla, v. Maestri del Lavoro, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 274 del 16/7/2015, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dai seguenti impianti tecnologici: n. 1 compressore in attività giorno e notte, n. 1 essiccatore funzionante 24 ore/giorno e n. 1 unità di trattamento (UTA) funzionante 24 ore/giorno ubicati all'interno di un vano tecnico posto al piano primo del fabbricato; n. 2 tubazioni di aspirazione e di mandata della UTA, n. 1 refrigeratore a pompa di calore, n. 1 gruppo frigo per il condizionamento degli uffici e n. 1 caldaia ubicata in vano tecnico posti in copertura allo stesso fabbricato;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00) e notturno (22:00 – 06:00);
- l'area interessata dall'impianto è inserita in una UTO attribuita dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe V – area prevalentemente artigianale industriale (rif. DPCM 14/11/97) con limiti massimi ammissibili pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili maggiormente esposti sono individuati in fabbricati artigianali con inclusa l'abitazione e in unità ad esclusivo uso residenziale; in particolare lo studio d'impatto acustico individua 4 ricettori (R1, R2, R3 e R4) come quelli più esposti ed evidenzia che i ricettori R3 e R4, ricadendo all'interno della fascia (A) di pertinenza stradale della SS12, sono attribuiti ad una classe IV – area ad intensa attività umana – con limiti pari 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte;
- i livelli sonori previsionali mostrano il rispetto del valore limite d'immissione assoluto e il criterio differenziale per i ricettori considerati nel periodo diurno e notturno;

In data 6/8/2015, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 75038/9.13, è pervenuta la nota con la quale la ditta EMOTEC SRL:

- comunica che non è stato installato il setto silenziato sulla bocca di mandata della UTA come disposto al punto 2) delle prescrizioni e disposizioni dell'Allegato Rumore;
- allega valutazione di impatto acustico che attesta la conformità degli impianti con i limiti acustici vigenti;
- allega dati di verifica dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti (impianto di abbattimento vano tecnico);

Valutato quanto sopra, si ritiene di procedere alla modifica delle prescrizioni dell'Allegato Rumore;

C-ISTRUTTORIA E PARERI

visto il verbale n. 51/2014 della conferenza dei Servizi (seduta del 25/06/2014);

visto il parere favorevole sull'elaborato d'impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Nord-Carpi, acquisito agli atti con prot. n. 66540 del 24/06/2014;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Medolla, via Maestri del Lavoro, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta EMOTEC SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) devono essere rispettati i valori limite in tutte le condizioni di esercizio delle attività;
- 2) in corso d'esercizio dovranno essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica nei confronti del contesto urbanistico circostante, costituito anche da abitazioni; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 3) l'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore, in particolare modo nell'ambiente esterno, resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.